

**DELIBERA DL/98/16/CRL/CRL/UD**  
**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**  
**WORLD BET xxx / MEDIASET PREMIUM xxx (già R.T.I. xxx)**  
**(LAZIO/D/816/2015)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 27 ottobre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente WORLD BET xxx presentata in data 29.09.2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante ha lamentato – nei confronti di MEDIASET PREMIUM xxx (già R.T.I. xxx) di seguito per brevità “Mediaset”:

- i. Di avere stipulato il 29.10.2014 il contratto Premium Club, in promozione;
- ii. Di avere “*successivamente*” comunicato il recesso;
- iii. Di avere quindi ricevuto da Mediaset la richiesta di pagamento degli sconti fruiti e delle restanti mensilità sino alla scadenza annuale del contratto;

- iv. Si rivolgeva quindi all'associazione di consumatori A.E.C.I. Lazio, reiterando la richiesta di recesso contrattuale.

Alla luce di tali premesse, l'utente chiedeva:

- La cessazione immediata del contratto Premium Club;
- Lo storno delle fatture insolute;
- Il rimborso delle somme prelevate da Mediaset su carta di credito dell'utente;
- Gli indennizzi per l'attivazione di servizi non "più" richiesti e per la mancata risposta al reclamo, calcolati ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
- Il rimborso delle spese di procedura.

## **2. La posizione dell'operatore Mediaset.**

Con memoria difensiva tempestivamente depositata, l'operatore ha eccepito il difetto di rappresentanza del soggetto istante, posto che nell'istanza di definizione non era indicato il nominativo del legale rappresentante della xxx che aveva proposto la domanda di definizione e che la sottoscrizione ivi apposta era illeggibile; né veniva esplicitata la qualifica del soggetto il cui documento di identità era allegato all'istanza medesima. Ciò in violazione dell'art. 7, comma 3 Delibera 173/07/CONS.

Nel merito, il gestore eccepiva e deduceva di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di recesso dal contratto; di non avere richiesto all'utente il pagamento delle somme dallo stesso lamentate; di non avere ricevuto alcun reclamo; la domanda proposta era inoltre priva di elementi probatori (lettera di recesso, di cui l'utente non indicava neppure la data; indicazione del reclamo e delle modalità di presentazione) a supporto di quanto asserito e lamentato. Il servizio di cui al contratto era attivo e funzionante e l'utente non aveva maturato alcun insoluto.

Mediaset reiterava quindi la proposta transattiva già rifiutata dall'utente in sede di tentativo di conciliazione e che prevedeva la cessazione immediata del contratto senza oneri per l'utente, e concludeva per il rigetto dell'istanza di definizione.

## **3. Motivazione della decisione.**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento, che richiama l'art. 7, comma 3 Reg. cit., ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

L'eccezione di difetto di rappresentanza sollevata da Mediaset Premium deve infatti essere rigettata: sarebbe stato sufficiente per il Gestore procedere con la consultazione del Registro delle Imprese, notoriamente pubblico e consultabile, per avvedersi che il sig. M.G. , il cui documento di

identità è allegato all'istanza di definizione, è l'Amministratore Unico e legale rappresentante della società istante.

Nel merito, si rileva che l'istanza è sfornita del necessario supporto probatorio, e deve pertanto essere rigettata, palesandosi del tutto infondata.

L'utente avrebbe infatti dovuto fornire la prova della ricezione, da parte di Mediaset Premium che ha contestato la circostanza, del recesso asseritamente esercitato; così come avrebbe dovuto fornire la prova delle richieste economiche asseritamente rivoltegli da Mediaset ed anch'esse contestate, successivamente al dedotto esercizio del diritto di recesso.

L'istanza è talmente generica che in essa non sono neppure state indicate le modalità con cui il recesso sarebbe stato esercitato, né la sua data.

Anche la domanda di pagamento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo deve essere rigettata, atteso che l'utente non ha neppure dedotto di avere sporto reclamo, non ha indicato la data dello stesso, né il suo contenuto.

Tanto è sufficiente per ritenere infondata l'istanza di definizione, che deve pertanto essere integralmente rigetta.

#### **4. Sulle spese di procedura.**

Le spese di procedura devono essere integralmente compensate, atteso il rigetto integrale dell'istanza di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

#### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del responsabile del procedimento;

#### **DELIBERA**

1. Rigetta l'istanza della società WORLD BET xxx nei confronti della società MEDIASET PREMIUM xxx, con integrale compensazione delle spese di procedura.
2. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto